



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<u>n. 13</u> del registro  data <u>01/02/2019</u>	<b>Oggetto:</b> Programma costruttivo di un complesso residenziale di n. 25 alloggi di edilizia pubblica agevolata convenzionata nella Zona "Jungi" del Comune di Scicli della Cooperativa "Azzurra". Ottemperanza sentenza n. <b>Omissis</b> – Corte di Appello di Catania Ditta <b>Omissis</b> . Atto di Transazione. Accettazione.
--	---

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di Febbraio alle ore 14,15 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		X
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		X
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il <sup>V. CE</sup> Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

**Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:**

1. **autorizzazione** il Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò ad intervenire in nome e per conto dell' Ente alla firma dell'Atto di transazione, il cui schema è parte integrante del presente atto;
2. **corrispondere** in quota parte ai Sig.ri **Omissis**, la somma di € 215.303,23 (diconsi euro duecentoquindicimilatrecentotre/23), al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 285.000,00 pari € 57.000,00 e dei compensi professionali di € 12.696,77 dell'Avv. **Omissis**;
3. **dare atto** che con successivi Provvedimenti si liquiderà il superiore importo di € 215.303,23 e si procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 57.000,00 e alla liquidazione delle spese legali di € 12.696,77 nei confronti dell'Avv. **Omissis** in qualità di legale dei Sig.ri **Omissis**;
4. **dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 01/02/2019 dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;
5. **dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 ( legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

6. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE VII AMBIENTE – PATRIMONIO – GESTIONE**  
**DEL PATRIMONIO - ESPROPRI**  
Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N° 3

Del 01 FEB. 2019

OGGETTO: Programma costruttivo di un complesso residenziale di n. 25 alloggi di edilizia pubblica agevolata convenzionata nella Zona “Jungi” del Comune di Scicli della Cooperativa “Azzurra”. Ottemperanza sentenza n. **Omissis** – Corte di Appello di Catania Ditta **Omissis**. Atto di Transazione. Accettazione.

**IL TITOLARE P.O. VII SETTORE**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto “Programma costruttivo di un complesso residenziale di n. 25 alloggi di edilizia pubblica agevolata convenzionata nella Zona “Jungi” del Comune di Scicli della Cooperativa Azzurra. Ottemperanza sentenza **Omissis** – Corte di Appello di Catania

Ditta: **Omissis**. Atto di Transazione. Accettazione.”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013, del Codice di del Comune di Scicli, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni.

**Premesso che:**

- Con atto di citazione del 09.06.20908, **Omissis**, hanno proposto opposizione all’indennità determinata dal Comune di Scicli a seguito del provvedimento ablativo promosso nei loro confronti e riguardante il terreno sito in Scicli, Villaggio Iungi, innanzi alla Corte di Appello di Catania, ove si costituiva il Comune di Scicli.
- La Corte di Appello di Catania, con sentenza **Omissis**, emessa dalla sezione I° civile, nel procedimento civile **Omissis**, definitivamente pronunciando, determinava in € 299,700,00, l’indennità spettante agli attori per l’espropriazione del terreno di loro proprietà individuato in narrativa e ordinava al Comune convenuto di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra tale importo e quello già depositato allo stesso titolo, oltre gli interessi legali come indicati in motivazione.

Determinava l'indennità di occupazione legittima in € 21.442,92 ed ordinava al Comune convenuto di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra l'importo dovuto a tale titolo e quello già depositato allo stesso titolo, oltre interessi legali come in motivazione.

Condannava il Comune convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in € 5.348,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge ed oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con apposito provvedimento in istruttoria.

- Il Comune di Scicli impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catania, innanzi alla Corte Suprema di cassazione che, tuttavia, rigettava il ricorso.
- Nelle more, il Comune di Scicli, a seguito di ordinanza n°339 del 29.11.2006, ha depositato, presso la Cassa Depositi e Prestiti, la somma di € 45.477,55, per l'espropriazione del terreno degli attori, mentre in data 16 Giugno 2011, la sentenza n°559/2011 della Corte di Appello di Catania veniva munita di formula esecutiva e spedita al Comune di Scicli data 22 Giugno 2011.
- Il Comune di Scicli, nonostante la notifica in forma esecutiva, non ha dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Appello di Catania e gli espropriati, in data 05.06.2012, notificavano al Comune di Scicli, atto di precetto con il quale intimavano allo stesso Ente di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica, la somma complessiva di € 301.425,54, a titolo di indennità di espropriazione ed a titolo di indennità di occupazione legittima, ivi compresi gli interessi sino alla data del 01.11.2011, come determinati nella motivazione della sentenza della Corte ed intimavano, altresì, il pagamento delle spese come determinate in sentenza - ivi comprese quelle della CTU e dell'atto di precetto, oltre le spese di notifica e le successive occorrente.
- Il Comune di Scicli, non provvedeva a depositare le suddette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, nè ha proceduto al pagamento delle spese e dei compensi difensivi.
- Con Determina del Capo Settore Lavori Pubblici e Urbanistica n° 47 del 07/05/2013, il Comune, provvedeva allo svincolo della somma di € 45.477 di cui alla quietanza n. 3 del 10/01/2007, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore dei Sig.ri Omissis.
- Con ricorso notificato in data 17.02.2014, i germani Omissis, adivano il Tar di Catania per l'ottemperanza della sentenza n.Omissis, depositata in data 19.04.2011 ed il Tar con sentenza n. Omissis, ordinava al Comune di Scicli di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni e per il caso di ulteriore inadempienza, nominava, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio, per dare esecuzione al giudicato. Condannava il Comune di Scicli alle spese del giudizio determinate in € 1.500,00, oltre gli accessori.
- per il procedimento espropriativo in parola, ad oggi risulta già svincolata dalla Cassa Depositi e Prestiti, Con Determina del Capo Settore Lavori Pubblici e Urbanistica n° 47 del 07/05/2013, la somma di € 45.477,00 di cui alla quietanza n. 3 del 10/01/2007, onde per dare esecuzione alla

sentenza necessita depositare la differenza pari ad un importo di € 254.223,00 oltre interessi e spese legali come da sentenza. Tali somme, oggi poste a carico del comune di Scicli, in applicazione della convenzione tra Comune e cooperativa, dovranno essere recuperate dalla cooperativa "Azzurra";

- con delibera di C.C. n. 107 del 09/12/2013 è stato approvato il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta **Omissis**, per un importo complessivo di € 322.379,92, di cui € 312.171,83 da depositare al MEF ad integrazione delle somme già depositate e svincolate ed € 10.208,09, oltre accessori, per spese di giudizio, il tutto quantizzato al 27/11/2013, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. 599 del 19/04/2011;
- Il Comune di Scicli con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 13/12/2012 è stato proposto al consiglio comunale di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 243 bis del D.Lgs n. 267/2000 ed il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 92 in data 14/12/2012, vi ha aderito;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2013 si è proceduto alla sua rimodulazione, ai sensi dell'art. 1, comma 15 del D.Lgs n. 35/2013;
- con deliberazione n. 98/2014/PRSP la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana è stato disposto il diniego di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con la detta delibera di Consiglio Comunale n.41/2013;
- Il Comune ha riproposto un nuovo Piano con delibera consiliare n.135 del 03/09/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 573 bis della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 a norma del quale, in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, l'Ente può riproporre, previa deliberazione consiliare, un nuovo piano se sussistenti determinate condizioni;
- con delibera di consiglio n. 203 del 13/12/2014 il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato ancora rimodulato, ai fini dell'inserimento nello stesso delle refluenze inerenti la concessione dell'anticipazione di liquidità di cui al DL n. 66/2014, a cui il Comune di Scicli aveva avuto accesso;
- con DPR del 29/04/2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente per un periodo di diciotto mesi;
- la Commissione Straordinaria ex art. 143, ai sensi dell'art.4 bis del D.Lgs n. 149/2011, ha redatto la relazione di inizio mandato con sottoscrizione in data 07/08/2015 e sulla base delle risultanze da essa emerse con nota prot. 18044 del 14/07/2015 ha comunicato al Ministero dell'Interno di volersi avvalere della facoltà prevista dall'articolo 243 bis comma 5, 2° periodo del D.Lgs 267/2000, procedendo alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluri-

ennale presentato ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 13/12/2014, accertato che non risultava adottata deliberazione della Corte dei Conti di approvazione o di diniego ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 del D.Lgs.n. 267/2000;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 in data 16/10/2015, assunti i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale per il periodo 2015 e 2024;
- con la nota ministeriale prot. N. 231464 dell'11/12/2015 è stata formulata una richiesta istruttoria al Comune, seguita da altre due note in data 27/01/2016 e 11/03/2016 e da un ulteriore sollecito ai quali è stata fornita risposta in data 23/12/2016;
- in data 28/11/2016 si è insediata la nuova Amministrazione Comunale la quale con nota acquisita al prot. n. 36719 del 31/03/2017 ha comunicato di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 243 bis comma 5 (già invocato in precedenza dalla Commissione Straordinaria), procedendo alla rimodulazione del Piano approvato con deliberazione commissariale n. 16/2015, per poi comunicare, in data 27/04/2017, di voler tener fermo il medesimo Piano
- in data 12 giugno 2017, considerato il lasso di tempo trascorso dall'ultimo Piano di Riequilibrio approvato, risalente all'anno 2015, con nota Prot. n. 83509 della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, veniva richiesto al Comune di Scicli un aggiornamento del medesimo da parte dell'organo competente, con contestuale riformulazione dello schema istruttorio.
- in data 20/04/2018 il Comune di Scicli ha trasmesso il Piano aggiornato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2018 alla Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- nella citata nota della Direzione Centrale e preso atto che, in particolare per quanto d'interesse del presente atto, per i debiti fuori bilancio da riconoscere occorre produrre copia degli accordi transattivi formalizzati con i creditori che dimostrino l'adesione di questi ultimi alla proposta di rateizzazione del debito, giusta previsione del comma 7 dell'art. 243bis del TUEL secondo cui: "ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori";
- con nota prot. Gen. n° 39752 del 28/12/2018 i Sig.ri **Omissis**, hanno proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Scicli mediante il pagamento in loro favore dell'importo di € 285.000,00, a fronte di € 350.664,75, importo attualizzato, compreso, di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali;

**Considerato** l'interesse dell'Amministrazione ad addivenire ad un efficace Transazione, al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul

bilancio comunale;

**Valutata** la superiore proposta pervenuta con nota prot. Gen. n° 39752 del 21/01/2019, in cui i Sig.ri **Omissis** esprimono la volontà di chiudere l'intera questione economica, accettando un risarcimento oltre al valore del terreno per acquisizione a favore del Comune, in € 285.000,00 (diconsi euro duecentottantacinquemila/00) omnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e, di € 12.696,77, per compensi professionali in favore dell'Avv. Rinaldo Occhipinti, a fronte del debito fuori bilancio riconosciuto di € 322.379,92, attualizzati ad € 350.664,75;

**Ritenuto** necessario, ad addivenire a tale Atto Transazione, in ottemperanza alla sentenza n. **Omissis** – Corte di Appello di Catania, si accetta la superiore proposta a titolo di risarcimento oltre al valore del terreno per acquisizione a favore del Comune, per l'importo di € 285.000,00 (diconsi euro duecentottantacinquemila/00) omnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e, di € 12.696,77, per compensi professionali in favore dell'Avv. **Omissis**;

**Ritenuto** necessario individuare nella figura del Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò, al fine di intervenire in nome e per conto dell'Ente alla firma della sopracitata stipula di Atto di transazione;

- Che per quanto sopra, si può concretizzare la proposta di Atto di transazione prospettata;
- Vista la normativa vigente;
- Visto l'O.R.E.L.

**Per le suesposte motivazioni, propone alla Giunta Comunale, l'adozione della presente deliberazione:**

- 1) Autorizzare il Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione Patrimonio - Espropri, Ing. Guglielmo Spanò ad intervenire in nome e per conto dell'Ente alla firma dell'Atto di transazione, il cui schema è parte integrante del presente atto;
- 2) Di corrispondere in quota parte ai Sig.ri **Omissis**, la somma di € 215.303,23 (diconsi euro duecentoquindicimilatrecentotre/23), al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 285.000,00 pari € 57.000,00 e dei compensi professionali di € 12.696,77 dell'Avv. **Omissis**;
- 3) Che con successivi Provvedimenti si liquiderà il superiore importo di € 215.303,23 e si procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 57.000,00 e alla liquidazione delle spese legali di € 12.696,77 nei confronti dell'Avv. **Omissis** in qualità di legale dei Sig.ri **Omissis**;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 01/02/2019 dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C., triennio 2018/2020, approvato con Del. G.C. n. 16 del 31/01/2018;
- 4) dare atto che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 ( legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A) che pur costituendo parte in-

tegrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

5) di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 31.01.2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 16 del 31.01.2018;

6) di dare atto che analoga assenza di ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, sono riconducibili ai componenti della Giunta Comunale in seduta odierna.

7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e all'Albo Pretorio di questo Ente.

**IL TITOLARE P.O. SETTORE VII  
AMBIENTE, PATRIMONIO - GESTIONE PATRIMONIO - ESPROPRI**

*Ing. Guglielmo Spanò*



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE VII AMBIENTE - PATRIMONIO - GESTIONE**  
**DEL PATRIMONIO - ESPROPRI**  
Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 3 del 01 FEB. 2019

**OGGETTO:** Programma costruttivo di un complesso residenziale di n. 25 alloggi di edilizia pubblica agevolata convenzionata nella Zona "Jungi" del Comune di Scicli della Cooperativa "Azzurra". Ottemperanza sentenza n. Omissis Ditta Omissis. Atto di Transazione. Accettazione.

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li

**Il Resp.le Ufficio Espropriazioni e Patrimonio**

*Geom. Pietro Assenza*



**IL TITOLARE P.O. SETTORE VII  
AMBIENTE, PATRIMONIO - GESTIONE PATRIMONIO - ESPROPRI**

*(Ing. Guglielmo Spanò)*

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**


Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 01/02/2019



**IL TITOLARE P.O. SETTORE III  
ENTRATE-FINANZE**

*(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)*



## ATTO DI TRANSAZIONE

In ottemperanza alla sentenza n. 599 del 19/04/2011, Corte di Appello di Catania e successiva sentenza del Tar di Catania n. 1006/2015 del 25.03.2015

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ( ) del mese di ,  
presso la sede Municipale di Scicli, avanti a me Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario del Comune di Scicli, a questo atto autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C), del D.lgs 18.08.200 n. 267, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono personalmente presentati e costituiti:

da una parte: il Comune di Scicli (P.I. 00080070881), Via F.M. Penna n. 2, qui rappresentato dall' Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio – Espropri, da una parte, incaricato con Delibera di Giunta Comunale n° del , di seguito denominato "Comune" e dall'altra i Sig.ri Sig.ri **Omissis**, assistiti dall'Avv. **Omissis**,



## PREMESSO

-Con atto di citazione del 09.06.20908, **Omissis**, hanno proposto opposizione all'indennità determinata dal Comune di Scicli a seguito del provvedimento ablativo promosso nei loro confronti e riguardante il terreno sito in Scicli, Villaggio Iungi, innanzi alla Corte di Appello di Catania, ove si costituiva il Comune di Scicli.

-La Corte di Appello di Catania, con sentenza n **Omissis**, emessa dalla sezione I° civile, nel procedimento civile n°1046/2008, definitivamente pronunciando, determinava in € 299,700,00, l'indennità spettante agli attori per l'espropriazione del terreno di loro proprietà individuato in narrativa e ordinava al Comune convenuto di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra tale importo e

quello già depositato allo stesso titolo, oltre gli interessi legali come indicati in motivazione.

Determinava l'indennità di occupazione legittima in € 21.442,92 ed ordinava al Comune convenuto di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra l'importo dovuto a tale titolo e quello già depositato allo stesso titolo, oltre interessi legali come in motivazione.

Condannava il Comune convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in € 5.348,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge ed oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con apposito provvedimento in istruttoria.

- Il Comune di Scicli impugnava la sentenza della Corte di Appello di Catania, innanzi alla Corte Suprema di cassazione che, tuttavia, rigettava il ricorso.

- Nelle more, il Comune di Scicli, a seguito di ordinanza n. Omissis, ha depositato, presso la Cassa Depositi e Prestiti, la somma di € 45.477,55, per l'espropriazione del terreno degli attori, mentre in data 16 Giugno 2011, la sentenza n. Omissis della Corte di Appello di Catania veniva munita di formula esecutiva e spedita al Comune di Scicli data 22 Giugno 2011.

- Il Comune di Scicli, nonostante la notifica in forma esecutiva, non ha dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Appello di Catania e gli espropriati, in data 05.06.2012, notificavano al Comune di Scicli, atto di precetto con il quale intimavano allo stesso Ente di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica, la somma complessiva di € 301.425,54, a titolo di indennità di espropriazione ed a titolo di indennità di occupazione legittima, ivi compresi gli interessi sino alla data del 01.11.2011, come determinati nella motivazione della sentenza della Corte ed intimavano, altresì, il pagamento delle spese


come determinate in sentenza - ivi comprese quelle della CTU e dell'atto di pre-  
cetto, oltre le spese di notifica e le successive occorrenze.

-Il Comune di Scicli, non provvedeva a depositare le suddette somme presso la  
Cassa Depositi e Prestiti, nè ha proceduto al pagamento delle spese e dei compensi  
difensivi.

-Con Determina del Capo Settore Lavori Pubblici e Urbanistica n° 47 del  
07/05/2013, il Comune, provvedeva allo svincolo della somma di € 45.477 di cui  
alla quietanza n. 3 del 10/01/2007, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a  
favore dei Sig.ri Omissis.

-Con ricorso notificato in data 17.02.2014, i germani Omissis, adivano il Tar di  
Catania per l'ottemperanza della sentenza n. Omissis, depositata in data  
19.04.2011 ed il Tar con sentenza n. Omissis, ordinava al Comune di Scicli di dare  
esecuzione al giudicato entro 60 giorni e per il caso di ulteriore inadempienza, no-  
minava, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega ad  
altro funzionario del medesimo Ufficio, per dare esecuzione al giudicato. Condan-  
nava il Comune di Scicli alle spese del giudizio determinate in € 1.500,00, oltre gli  
accessori.

Come detto, per il procedimento espropriativo in parola, ad oggi risulta già svincola-  
ta dalla Cassa Depositi e Prestiti, Con Determina del Capo Settore Lavori Pubblici e  
Urbanistica n° 47 del 07/05/2013, la somma di € 45.477,00 di cui alla quietanza n. 3  
del 10/01/2007, onde per dare esecuzione alla sentenza necessita depositare la diffe-  
renza pari ad un importo di € 254.223,00 oltre interessi e spese legali come da sen-  
tenza. Tali somme, oggi poste a carico del comune di Scicli, in applicazione della  
convenzione tra Comune e cooperativa, dovranno essere recuperate dalla coopera-  
tiva "Azzurra";



–con delibera di C.C. n. 107 del 09/12/2013 è stato approvato il debito fuori bilancio, nei confronti della ditta **Omissis**, per un importo complessivo di € 322.379,92, di cui € 312.171,83 da depositare al MEF ad integrazione delle somme già depositate e svincolate ed € 10.208,09, oltre accessori, per spese di giudizio, il tutto quantizzato al 27/11/2013, in ottemperanza alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Catania n. **Omissis**;

–con nota prot. Gen. n° 39752 del 28/12/2018 i Sig.ri **Omissis**, hanno proposto in via transattiva di chiudere l'intera questione economica con il Comune di Sciacca mediante il pagamento in loro favore dell'importo di € 285.000,00, a fronte di € 350.664,75, importo attualizzato, compreso, di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali;

**Richiamata** la superiore nota pervenuta con prot. Gen. n° 39752 del 28/12/2018, in cui i Sig.ri **Omissis** esprimono la volontà di chiudere l'intera questione economica, accettando un'indennità di esproprio per acquisizione a favore del Comune, in € 285.000,00 (diconsi euro duecentottantacinquemila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su detto importo e, di € 12.696,77, per compensi professionali in favore dell'Avv. **Omissis**;


**Ritenuto** necessario, addivenire a tale transazione, in ottemperanza alla sentenza n. n. 599 del 19/04/2011 – Corte di Appello di Catania, relativa al valore del terreno per acquisizione a favore del Comune, per l'importo di € 285.000,00 (diconsi euro duecentottantacinquemila/00) onnicomprensivo, della ritenuta d'acconto del 20% su € 285.000,00 pari ad € 57.000,00 e, di € 12.696,77, per compensi professionali in favore dell'Avv. **Omissis**;

**Considerato** che con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione Comunale ha accettato ad addivenire ad un efficace transazione ,

al fine di evitare di avviare un contenzioso che inevitabilmente comporterebbe un aggravio di spese rilevanti sul bilancio comunale;

Tutto ciò premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra generalizzate convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Il Comune di Scicli, a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa agganciata alla procedura espropriativa per l'acquisizione del terreno, censito in Catasto Terreni al foglio 77 particelle 31 e 248, si impegna a pagare in quota parte a favore dei Sig.ri Omissis, la somma di € 215.303,23 (diconsi euro duecentoquindici-milatrecentotre/23), al netto della ritenuta di acconto del 20% su € 285.000,00 pari ad € 57.000,00 e dei compensi professionali di € 12.696,77 dell'Avv. Omissis, entro 30 giorni dalla firma della presente scrittura.
- 2) I Sig.ri Omissis, si obbligano a ricevere in quota parte, il suddetto importo di € 215.303,23 a definizione e tacitazione di qualsivoglia altra pretesa agganciata alla procedura espropriativa per l'acquisizione del terreno, nei limiti di quanto stabilito al punto 3 del presente accordo.
- 3) Il mancato pagamento del suddetto importo alla scadenza concordata, comporterà la caducazione del predetto accordo transattivo.
- 4) Il Comune procederà al versamento all'Agenzia delle Entrate della ritenuta d'acconto di € 57.000,00 pari al 20% di € 285.000,00, e alla liquidazione delle spese legali di € 12.696,77 all'Avv. Omissis in qualità di legale dei Sig.ri Omissis, con relativa fattura emessa nei confronti dei Sig.ri Omissis;
- 5) Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte ed i creditore, riconoscono che il presente accordo bonario ha effetto preclusivo di ogni azione e/o contestazione presente e/o futura e di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal Comune su tutto quanto ha formato oggetto del presente accordo, anche a titolo di



danno di qualsivoglia natura subito e/o subendo, dedotto e non dedotto, diretto ed

indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente, passato e futuro anche noto de-

rivato in conseguenza del credito;

6) il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto dalle parti personal-  
mente, che ne accettano tutte le condizioni e termini.

7) Qualunque altra spesa deve intendersi ad ogni effetto compensata tra le parti.

L.C.S.

Per il Comune

Ing. Guglielmo Spanò

La Ditta

Sig. Omissis

Sig.ra Omissis

Avv. Omissis

Rep. n.

AUTENTICA DI FIRME


Io sottoscritta, Dott.ssa Valeria Drago, Vice Segretario Comunale del Comune di Scicli, certifico ed attesto che i Sig.ri **Omissis**, assistiti dall'Avv. **Omissis**, e l'Ing. Guglielmo Spanò quale Titolare di P.O. VII Settore Ambiente – Patrimonio – Gestione del Patrimonio - Espropri, della personale identità dei quali, io Vice Segretario sono personalmente certo, hanno sottoscritto, in mia presenza, il presente atto.

Scicli,

Il Vice Segretario Comunale

(Dott.ssa Valeria Drago)





Letto, confermato e sottoscritto:

<sup>VICE</sup>  
IL SINDACO - PRESIDENTE

*Caterina Riccardi*

L'ASSESSORE ANZIANO

*[Signature]*

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

*[Signature]*



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 1-2-19 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Drago

*[Signature]*

